

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Oggetto: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento spese di giudizio a seguito di Sentenza del TAR Lazio – Sezione II bis, n. 22202 del 9 dicembre 2025 (R.G. n. 1722/2024). – Importo di € 6.177,36.

### **IL CONSIGLIO METROPOLITANO**

Premesso che con Decreto n. 31 del 13.03.2026 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Pagamento spese di giudizio a seguito di Sentenza del TAR Lazio – Sezione II bis, n. 22202 del 9 dicembre 2025 (R.G. n. 1722/2024). – Importo di € 6.177,36;

Visti:

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 14/12/2022 recante “Approvazione del Piano Strategico Metropolitano di Roma Capitale 2022-2024. ROMA, METROPOLI AL FUTURO. Innovativa, Sostenibile, Inclusiva”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027.”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante “Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione”;

Visti:

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 120 del 21/08/2025 recante “Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 29/09/2025 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2024”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 31 ottobre 2025 recante “Variazione della Sottosezione “Performance” annualità 2025 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 195 del 15 dicembre 2025 recante “Parziale modifica del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione definitiva con Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026-2028”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 56 del 29 dicembre 2025 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e relativi allegati ai sensi dell'art. 162, comma 1, del TUEL;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 30/01/2026 recante "Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2026-2028 – Art.169 del T.U.E.L. e Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto - Approvazione";

Premesso:

che con sentenza n. 22202/2025, pubblicata il 9 dicembre 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha accolto il ricorso presentato dai Sigg.ri D. M., G. M.e M. C. S. contro il Comune di Labico e la Città Metropolitana di Roma Capitale. I ricorrenti contestavano la procedura espropriativa avviata dal Comune di Labico per la realizzazione della strada comunale di Colle Alto, lamentando la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l'assenza di comunicazione dell'avvio del procedimento, richiedendo l'annullamento della DCC n. 29 del 18.09.2023 recante l'approvazione definitiva della variante urbanistica, adottata con deliberazione consiliare n. 9 del 18 febbraio 2021, ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 380/2001, con la quale veniva dichiarata la pubblica utilità dell'opera dei lavori di realizzazione della strada comunale di Colle Alto nel Comune di Labico;

che la Città metropolitana di Roma Capitale si è costituita nel ricorso, chiedendo la propria estromissione dal giudizio in ragione della circostanza che in ricorso non veniva rivolta censura alcuna nei confronti del parere di compatibilità sulla variante semplificata espressa dall'ente ai sensi dell'art. 50-bis della L.R. n. 38/1999;

che la Città metropolitana di Roma Capitale, tra i documenti offerti in comunicazione al Collegio, ha depositato anche copia di un accordo bonario di cessione delle aree interessate dal ricorso in parola, prodotto esclusivamente ai fini istruttori e valutativi nell'ambito del giudizio amministrativo;

che con atto di motivi aggiunti depositato in giudizio l'8 maggio 2024, i ricorrenti avversavano la determinazione con cui la Città Metropolitana di Roma Capitale aveva espresso, ai sensi degli artt. 50-bis della L.R. n. 38/1999 e dell'art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, il parere di compatibilità della variante alla pianificazione urbanistica e territoriale sovracomunale, lamentandone l'illegittimità per aver espresso parere favorevole all'approvazione della variante sulla scorta di un accordo bonario di cui non riconoscevano la sottoscrizione;

che il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le doglianze dei ricorrenti. In particolare, ha rilevato che il Comune di Labico non ha rispettato gli obblighi di comunicazione e partecipazione previsti dagli articoli 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001. Inoltre, ha giudicato irragionevole la scelta

dell'amministrazione comunale di non considerare alternative progettuali meno impattanti per i diritti di proprietà dei ricorrenti;

che la sentenza ha annullato tutti gli atti della procedura espropriativa e della variante urbanistica, inclusa la verifica di compatibilità espressa dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e gli atti connessi, condannando gli Enti pubblici in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti, che ha liquidato in Euro 3.000,00 per ciascuna delle parti pubbliche, oltre accessori di Legge;

che con nota del 18 dicembre 2025, l'Avv. M. M., difensore dei ricorrenti, ha richiesto il pagamento spontaneo delle somme dovute, quantificando l'importo totale a carico di entrambi gli enti in € 12.354,72 e specificando che la quota a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale è pari a € 6.177,36. Tale cifra include: € 3.000,00 per le spese di lite, oltre agli accessori di legge (IVA, CPA). La rifusione della quota parte del contributo unificato, pari a € 1.800,00;

che con la medesima nota l'Avvocato M.M. ha dettagliato la ripartizione di tale importo tra gli aventi diritto, in base alle rispettive quote di proprietà, come segue:

- S. M. C. (quota 4/6): € 4.118,24
- M. G. (quota 1/6): € 1.029,56
- M. D. (quota 1/6): € 1.029,56

che l'Avvocatura della Città Metropolitana ha confermato con e-mail in data 29.12.2025 al direttore del Dipartimenti IV la correttezza dei calcoli e la necessità di procedere al pagamento;

che si è reso necessario prenotare sul bilancio dell'Ente la somma di € 6.177,36 (seimilacentosettantasette/36) al fine di rimborsare le spese legali, in esecuzione della Sentenza del TAR Lazio – Sezione II bis, n. 22202 del 9 dicembre 2025 (R.G. n. 1722/2024);

che in data 22/01/2026 l'ufficio della Ragioneria Generale ha autorizzato lo svincolo della somma di cui sopra sul capitolo SENTEN 110012/3 EF 2026 nei confronti del centro di costo DPT0401 - Prenotazione n. 80084/2026;

che con la Determinazione Dirigenziale n. RU 579 del 12/02/2026 del Serv.1 del Dip. 4 è stato prenotato l'importo di € 6.177,36;

che solo dopo l'approvazione da parte del Consiglio metropolitano della proposta di deliberazione per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa definitivo;

che visto l'art. 194 del D.Lgs 267/2000 “Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio”;

Vista:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie avente ad oggetto “Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel”;

la circolare a firma congiunta del Segretario Generale e del Ragioniere Generale prot. CMRC-2019-0000033 del 23/12/2019 avente ad oggetto "Debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie recante "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del Tuel". Lavori di somma urgenza ex art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii.";

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 06.03.2026;

Atteso che la 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare permanente "Bilancio, Patrimonio, PNRR e Progetti europei, Rapporti con gli Enti Locali" ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione di che trattasi in data .....

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 1 "Pianificazione territoriale, Urbanistica e attuazione del PTPG" del Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" Arch. Anna Rita Turlò ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione strategica e governo del territorio" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un importo complessivo di € 6.177,36 (seimilacentosettantasette/36) ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in quanto derivante da Sentenza del TAR Lazio – Sezione II bis, n. 22202 del 9 dicembre 2025 (R.G. n. 1722/2024) relativa al pagamento delle spese di lite a favore dei creditori, per la causale sinteticamente indicata in narrativa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di € 6.177,36 (seimilacentosettantasette/36) individuata come debito fuori bilancio, ha trovato la seguente copertura finanziaria sul capitolo SENTEN 110012/3 EF 2026 - Prenotazione n. 80084/2026 svincolato su CdC DPT0401;

3. di disporre che il Servizio 1 " Pianificazione territoriale, urbanistica e attuazione del PTPG" del Dipartimento IV "Pianificazione Strategica e Governo del Territorio" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli Organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002;
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.